

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2005 il giorno 6 del mese di Settembre alle ore 20:30 presso la sede sociale sita in Malo (VI) Piazza Zanini si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI MALADENSI" con il seguente ordine del giorno:

1. adeguamento previsto dalle leggi operanti (289/02) sulla denominazione del sodalizio e della variazione del proprio Statuto.
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Peretto Roberto il quale, constatato che sono presenti n° 19 soci su 28 aventi diritto al voto, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. Barbato Nicola che presente acconsente.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per dare lettura e illustrare le modifiche da apportare allo Statuto in materia di norme statutarie da introdurre obbligatoriamente per poter continuare a mantenere lo status giuridico di Ente non commerciale.

Lo Statuto deve obbligatoriamente prevedere:

- divieto di distribuire utili, anche se in modo indiretto;





- obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente al suo scioglimento;

- libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea.

Il Presidente suggerisce quindi di modificare lo statuto in toto con l'inserimento di nuovi articoli a completamento dello stesso. Alla discussione che ne segue, l'assemblea con votazione palese e con voti unanimi e nessun astenuto delibera

- di approvare, come approva le modifiche e le aggiunte proposte dal Presidente agli articoli dal n° 1 al n° 28 senza nessuna esclusione, che assumono pertanto la seguente formulazione:

**art.1:** L'Associazione Sportiva costituita il giorno 3 Marzo 1986 e denominata "Compagnia Arcieri e Balestrieri Maladensi" è rinominata in "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Maladensi", ai sensi dell'art. 90, comma 17 della legge 289/02, ente non commerciale senza fini di lucro ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

**art.2:** Essa ha sede in Malo (VI), in Piazza Zanini, 1

**art.3:** L'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Maladensi è associazione libera, aconfessionale e apolitica costituita con la finalità di promuovere il tiro con l'arco in conformità con i principi e regolamenti di cui la Fitarco (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) ha



fornito principi e regolamenti.

**art.4:** Il patrimonio sociale dell'associazione è rappresentato dalle quote associative, dalle contribuzioni e dai beni di qualsiasi natura pervenuti da parte di soci o terzi, dai beni mobili e immobili. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, salvo diversa imposizione di Legge.

**art.5 :** L'associazione è costituita dai Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno provveduto alla fondazione dell'associazione stessa, Soci Ordinari, vale a dire coloro che hanno superato il 18° anno d'età, Soci Giovanili secondo le classi federali, Soci Sostenitori, vale a dire coloro che appoggiano l'associazione senza partecipare ad alcuna attività sportiva o di gestione della Società stessa.

**art.5bis:** I Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Giovanili hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione. Ai Soci Fondatori ed ai Soci Ordinari che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età si attribuisce inoltre il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico, il diritto di voto per tutte le altre approvazioni e/o modifiche statutarie, il diritto di voto per l'elezione delle cariche societarie. Ognuno dei soci ammessi a votare ha diritto ad un voto, qualun-

que sia il valore della quota versata.

**art.6:** Nell'ambito dell'associazione non sarà consentita alcuna discriminazione verso qualsiasi associato per ragioni politiche, di religione e di razza.

**art.7:** Coloro che desiderano diventare membri associati devono presentare domanda, dichiarando di accettare il presente Statuto. Il Consiglio può a suo insindacabile giudizio respingere una domanda, nel qual caso la quota eventualmente versata sarà restituita.

**art.8:** Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

**art.9:** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci

**art.10:** Il Consiglio Direttivo è l'Ente amministrativo ed esecutivo dell'associazione; ad esso appartengono tutti i poteri che non sono specificatamente attribuiti ad altre cariche di questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 elementi:

- Presidente
- Vicepresidente (Dirigente responsabile)
- 3 consiglieri.

il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea Sociale;

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Vicepresidente è eletto



dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il segretario/cassiere sarà nominato dal Presidente ed approvato dal Consiglio. Tutte le cariche hanno titolo onorifico e non danno diritto ad alcun compenso, i consiglieri possono essere rieletti. Tutte le cariche hanno la durata di anni 4 e si intendono con la decorrenza del quadriennio olimpico. Tutte le delibere del Consiglio si intendono valide se adottate dal Consiglio presente.

**art.11:** Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni primo martedì del mese presso la sede sociale, salvo diversa decisione dovuta a fatti esterni.

**art.12:** Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

**art.13:** Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza sarà sostituito dal Vicepresidente.

**art.14:** In caso di dimissioni del Presidente, il Dirigente Responsabile ne assumerà la carica fino a nuova elezione.

**art.15:** Il Presidente può delegare, qualora fosse necessario, il Vicepresidente o altro membro del Consiglio a presiedere a manifestazioni o riunioni di rilevata importanza.

**art.16:** L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio sociale,



per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta. L'assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando ne sia ravvisata la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei soci. L'assemblea straordinaria, sarà convocata quando il consiglio direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 dei soci. Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia che deliberi in sede ordinaria o straordinaria tutti i soci appartenenti alle categorie elencate nel presente statuto. Le decisioni dell'assemblea sono definitive e possono essere modificate solo in una assemblea successiva. Eventuali emendamenti al presente statuto richiederanno una maggioranza di 2/3 dei presenti in assemblea. Nell'assemblea straordinaria, per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto e per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci votanti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'avviso dovrà essere esposto nella bacheca della sede almeno giorni 20 prima, o con altra forma di avviso che sarà ritenuta idonea dal Consiglio stesso. In ogni assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere formalizzato l'ordine del giorno. Nell'assemblea di fine anno finanziario in ses-



sione ordinaria oltre all'ordine del giorno saranno illustrate ai presenti anche la relazione del Presidente ed il resoconto finanziario. Ciascun associato presente all'assemblea potrà avere quanto da lui proposto verbalizzato; in tal caso il testo scritto e firmato dovrà essere consegnato al segretario dell'assemblea.

**art.17:** Il Segretario è responsabile del corretto ed efficace funzionamento dell'associazione.

I suoi compiti saranno:

- la preparazione delle riunioni del Consiglio;
- la tenuta dei verbali del Consiglio;
- la tempestiva comunicazione di informazioni a tutti gli associati.

**art.18:** Il cassiere dovrà tenere una corretta situazione contabile delle entrate e uscite. Il cassiere dovrà inoltre stilare un bilancio di previsione, in base agli orientamenti e intendimenti del Consiglio per il nuovo anno finanziario. Egli dovrà fornire una dettagliata relazione in sede di assemblea ordinaria di fine anno.

**art.19:** Il resoconto delle entrate e uscite sarà verificato ogni anno alla fine dell'anno finanziario. Il verificatore dei conteggi dovrà essere nominato dal Consiglio Esecutivo e tale nomina confermata dall'assemblea.

**art.20:** L'anno sociale andrà dal 1° ottobre al 30 settembre. Il Consiglio Direttivo dovrà decidere l'ammontare



delle quote sociali. Le quote associative andranno versate entro il primo mese del nuovo anno sociale, così come le eventuali quote associative dei Soci Sostenitori il cui importo verrà deciso dal Consiglio in base a ciascuna domanda. I soci delle classi giovanili pagheranno una quota ridotta nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Per la loro ammissione a soci è richiesta l'autorizzazione di un genitore o di un tutore che si assume la responsabilità in merito all'attività che verrà esercitata.

**art.21:** La qualifica di socio perde di validità:

- 1) per dimissioni scritte e motivate;
- 2) per radiazione;
- 3) per morosità nel versamento della quota associativa.

La decisione presa in riferimento al comma 2 dell'art. 21, sarà presa dal Consiglio Direttivo riunito in sede straordinaria per particolari gravità e dopo avere ascoltato l'interessato al procedimento disciplinare.

**art.22:** I soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'associazione prima della scadenza dell'anno sociale dovranno darne comunicazione scritta al Presidente che dopo avere sentito il parere del Consiglio si pronuncerà in merito. La quota associativa versata in precedenza non sarà restituita a prescindere dalla data delle dimissioni. La quota o contributo associativo non è mai





rivalutabile. La quota associativa è intrasmissibile.

Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

**art.23:** Tutti i proventi di manifestazioni, gare o altro saranno incamerati dal cassiere dell'associazione.

**art.24:** Tutti gli associati si impegnano a portare i colori sociali in occasione di tutte le manifestazioni a cui prenderanno parte con onore e dignità. I colori societari, l'eventuale bandiera o altro emblema e la divisa societaria saranno decisi dall'assemblea dei soci.

**art.25:** Tutti gli associati hanno il diritto a frequentare i locali dell'associazione e di servirsi delle strutture sociali, avranno l'obbligo di versare le quote associative e di rispettare il presente Statuto, le norme emanate dal Consiglio e i regolamenti federali.

**art.26:** In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**art.27:** Qualora all'atto dello scioglimento dell'Associazione sussistessero eventuali passivi, si procederà alla cessione al miglior offerente dei beni societari ed il ricavato andrà a coprire l'eventuale passivo. Se ancora il ricavato fosse insufficiente a coprire il passivo, il disavanzo sarà suddiviso fra gli associati aventi di-


ritto di voto dell'anno finanziario in corso.

**art.28:** Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono per analogia ed in quanto applicabili le norme dello Statuto ed il Regolamento della FITARCO.

-----  
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesta ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23:45.


Il segretario

Nicola Barbato



Il Presidente

Roberto Peretto



**AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO di VICENZA 2**

21 SET. 2005

Reg.to il ..... al N° 5178 Priv.S.3<sup>a</sup>

Esatte € 173,16 (Centorettantatré/16)

IL DIRETTORE  
Dott. A. CAPOTOSTI

